



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1) alla DGR n. _____ del _____

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' – DPD019

SCHEMA DI ACCORDO PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO TRA REGIONE ABRUZZO, LE CAMERE DI COMMERCIO, LE UNIVERSITA' DEL TERRITORIO ABRUZZESE ED I DISTRETTI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO REGIONALE

LA REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
CF....., con sede in.....rappresentata da.....nato/a
ail, autorizzato/a alla stipula del presente atto con
delibera di Giunta Regionale n.

E

....., con sede legale in, via
.....CF, rappresentata dal
.....nato ail,

....., con sede legale in, via
.....CF, rappresentata dal
.....nato ail,

....., con sede legale in, via
.....CF, rappresentata dal
.....nato ail,

VISTI:

- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Il Reg. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l'articolo 24;
- Il Reg. (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1144/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;

- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) ed in particolare gli articoli 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) e 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni);
- L'articolo 13 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), come riformulato dall'articolo 1 comma 499 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge regionale 21 febbraio 2011, n. 5 (*Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità (DAQ)*);
- la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (*Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo*);
- la legge regionale 9 giugno 2015, n.14 (*Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo...*) che abroga la legge regionale 3 marzo 2005, n.18 (*Istituzione dei distretti rurali*);
- la legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID) ed in particolare l'articolo 2, comma 7;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi del richiamato **Reg. (UE) 1144/2014** assumono centralità in particolare:
 - a) le azioni di informazione e di promozione che consentono di migliorare la competitività dell'agricoltura dell'Unione al fine di realizzare una maggiore equità competitiva sia nel mercato interno, sia nei paesi terzi;
 - b) le azioni di informazione e di promozione che tendono ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori riguardo ai meriti dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell'Unione nonché a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
 - c) le azioni destinate a valorizzare l'autenticità dei prodotti dell'Unione in modo da migliorare le conoscenze dei consumatori in merito alle qualità dei prodotti autentici rispetto ai prodotti di imitazione e contraffatti;
 - d) i punti di forza della produzione alimentare dell'Unione insiti nella diversità dei suoi prodotti e nelle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai diversi metodi di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici, offrendo la varietà e l'autenticità che i consumatori ricercano sempre più spesso, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
 - e) le azioni di comunicazione di messaggi utili ai consumatori, relativi in particolare alla nutrizione, al sapore, alle tradizioni, alla diversità e alla cultura;
 - f) le azioni che sono volte a far conoscere l'origine di un prodotto, purché sia rispettato il principio di non discriminazione, nonché i principi generali del diritto dell'Unione senza determinare alcuna restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - g) i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dell'Unione e nei regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri in quanto sono ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione poiché tali regimi forniscono ai consumatori garanzie in merito alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti o dei processi di produzione impiegati, creano valore aggiunto per i prodotti interessati e migliorano le loro opportunità di mercato;

- h) le azioni di informazione e di promozione che estendono l'ambito dei beneficiari alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni, ai gruppi e agli organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi;
- Ai sensi della **L.R. N. 6/2012** la **Regione Abruzzo**, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi:
 - a) promuove iniziative di qualificazione, commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori;
 - b) per le predette finalità sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario collettivo al fine di:
 - 1) garantire ai consumatori finali le informazioni sull'origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull'identità degli operatori;
 - 2) favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;
 - 3) favorire l'eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell'associazionismo.
- Ai sensi dell'**articolo 10 della L.R. N. 6/2012** la Giunta regionale, al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio;
- Con la **deliberazione di Giunta regionale n. 879 del 17 dicembre 2012** è stato approvato il Regolamento d'Uso del Marchio collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" ed il relativo "Logo", al fine di individuare le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative "distinte", più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;
- Con la **deliberazione di Giunta regionale n. 902 del 9 dicembre 2013** è stato approvato il Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", modificato, rispetto alla versione di cui alla DGR. N. 879/2012, allo scopo di tenere conto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE;

RILEVATO CHE, con riferimento ai sistemi produttivi caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroalimentare:

- a) l'**articolo 13 del D.lgs. n. 228/2001** e successive modifiche ed integrazioni ha previsto l'istituzione dei "distretti del cibo", quali sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale, funzionali a perseguire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
- a) la **L.R. N. 5/2011** disciplina le procedure di individuazione e di riconoscimento dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ), nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale;

c) la Regione Abruzzo, con la menzionata LR. N. 5/2011, assegna ai DAQ un ruolo strategico per valorizzare il Sistema Abruzzo delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l'aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macrodistretti produttivi regionali;

d) la **predetta L.R. 5/2011** in particolare:

- ✓ Riconosce i DAQ, insieme con i Distretti Rurali di cui alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 18, (Istituzione dei distretti rurali) quali soggetti prioritari attraverso i quali sono implementate le future politiche di sviluppo del settore agroalimentare di livello comunitario, nazionale e regionale;
- ✓ Dispone che, attraverso tale strumento, la Regione Abruzzo promuova, sostenga e favorisca le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agroalimentare;
- ✓ Prevede che la Regione Abruzzo riconosca prioritariamente i DAQ che siano stati già promossi da imprese, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di formazione ed Enti Locali, purché i progetti strategici e la configurazione giuridica degli stessi siano coerenti con i requisiti previsti dalla medesima legge;
- ✓ Dispone che In conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), **il DAQ sia caratterizzato da una significativa concentrazione di imprese**, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire da quelle inserite nel seguente elenco:
 - 1) filiera vitivinicola
 - 2) filiera olivicolo-oleicola
 - 3) filiera ortofrutticola
 - 4) filiera cerealicola
 - 5) filiera carni
 - 6) filiera lattiero casearia
 - 7) filiera ittica;
- ✓ Prevede che **il DAQ sia altresì caratterizzato** da: una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa unionale, nazionale o regionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche; un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema stesso; una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
- ✓ Prevede che i distretti agroalimentari di qualità siano riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale e che i soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto agroalimentare di qualità sono:
 - a) imprese operanti nel territorio regionale;
 - b) associazioni di categoria di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
- ✓ Dispone che possano partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
 - a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
 - b) associazioni private, fondazioni e consorzi;

c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

CONSTATATO CHE:

- i DAQ riconosciuti in Abruzzo sono:
 - a) Il Distretto Agroalimentare di Qualità “**Carne d’Abruzzo**” (DGR n. 44 del 27/01/2014);
 - b) Il Distretto Agroalimentare di Qualità “**Latte d’Abruzzo**” (DGR n. 45 del 27/01/2014);
 - c) Il Distretto Agroalimentare di Qualità “**Vino d’Abruzzo**” (DGR n. 46 del 27/01/2014);
 - d) Il Distretto Agroalimentare di Qualità “**Prodotti Ortofrutticoli d’Abruzzo**” (DGR n. 47 del 27/01/2014);
 - e) Il Distretto Agroalimentare di Qualità “**Olio di Oliva Abruzzo**” (DGR n. 205 del 24/03/2014);
- Sono in corso di svolgimento i procedimenti per il riconoscimento di ulteriori **DAQ**;

RILEVATO, ALTRESI’, CHE ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della L.R. 9/2020 la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative “*Compra abruzzese*” finalizzate ad incentivare l’offerta e l’acquisto dei prodotti del territorio regionale;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- Ai sensi del **Reg. (UE) n. 1303/2013**:
 - a) i partenariati pubblico privato (i "PPP") possono costituire un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscano il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private;
 - b) ed in particolare dell’articolo 24 i "partenariati pubblico-privati" (PPP) rappresentano forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o **in altre tipologie di operazioni** che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

CONSIDERATO che:

- le **partnership pubblico privato** (PPP) rappresentano sistemi che hanno la capacità di rafforzare la fiducia tra i diversi attori perché si basano sulla collaborazione, sulla costruzione di una comune metrica e di un comune obiettivo da raggiungere;
- le partnership pubblico privato danno origine ad una collaborazione volontaria tra pubblico e privato per migliorare la vita della comunità, per il perseguimento di obiettivi condivisi attraverso la messa in comune delle loro risorse e delle loro competenze;
- la collaborazione istituzionale e non contrattuale tra la pubblica amministrazione e le imprese rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per realizzare misure efficaci per lo sviluppo del territorio di riferimento;
- le esperienze denominate di partnership pubblico privato fanno leva sulla capacità della pubblica amministrazione di collaborare con le imprese per la promozione della competitività del territorio, del benessere della comunità di riferimento;
- i partenariati pubblico-privati rappresentano modelli nei quali le imprese e gli amministratori definiscono obiettivi comuni, a livello valoriale, politico e tecnico e li attuano, verificando gli effetti della loro realizzazione;

- i partenariati pubblico-privato sono efficaci soltanto se è garantita la partecipazione, la preventiva definizione degli obiettivi, la trasparenza nonché sistemi che permettano di rendicontarne esiti e risultati;
- con riferimento alla “**cooperazione pubblico-pubblico**”, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni unionali e nazionali in materia di contratti pubblici, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull’interpretazione dell’articolo 90, comma 1, lett. c del Codice), a condizione che:
 - a) l’accordo abbia ad oggetto la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - b) alla base dell’accordo debba esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo debbano configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - d) il ricorso all’accordo non interferisca con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme unionali in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dei richiamati regolamenti europei 1305/2013 ed il 1144/2014 le attività di promozione sono rivolte esclusivamente ai prodotti di qualità (Dop, Igp, Bio, marchi territoriali);
- in tale prospettiva, la Regione Abruzzo con la legge regionale L.R. 13 gennaio 2012, n. 6 (*Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo*) ha istituito il Marchio delle produzioni di qualità certificata denominato “*Marchio qualità controllata della regione Abruzzo*” (di seguito Marchio), con l’obiettivo di valorizzare i prodotti di qualità abruzzesi;
- il Marchio può essere utilizzato unitamente ad altri loghi ufficiali quali Dop, Igp, Bio ed altro e costituisce un elemento distintivo sia per i prodotti che per i produttori che aderiscono allo stesso con l’obiettivo di favorire la valorizzazione delle produzioni di eccellenza;
- i Distretti Agroalimentari di Qualità rappresentano veri e propri contenitori dei prodotti e dei produttori delle eccellenze abruzzesi;
- si rende necessario realizzare concrete iniziative per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari recanti il “Marchio qualità controllata della regione Abruzzo” allo scopo di promuovere le iniziative di sviluppo economico, sociale, ambientale e conoscitivo del territorio regionale;
- per attuare dette iniziative di valorizzazione **si rende opportuno formalizzare**, attraverso il presente accordo, **un partenariato pubblico-privato**, nel rispetto della vigente normativa unionale, nazionale e regionale tra:
 - a) Regione Abruzzo – Giunta regionale – Dipartimento Agricoltura;
 - b) Le Camere di Commercio del territorio regionale che intendono aderire volontariamente a detto partenariato e che sono individuate attraverso lo svolgimento di una manifestazione di interesse, il cui schema è posto a corredo del presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

- c) Le Università del territorio regionale che intendono aderire volontariamente a detto partenariato e che sono individuate attraverso lo svolgimento di una manifestazione di interesse il cui schema è posto a corredo del accordo per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- d) I Distretti Agroalimentari del territorio regionale, riuniti in rete di imprese (rete soggetto), che partecipano al predetto partenariato pubblico-privato attraverso un referente della rete medesima;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 –OGGETTO: OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Gli **obiettivi generali perseguiti** attraverso il presente accordo consistono:

- a) nella realizzazione di una sinergia “strutturata” tra gli enti pubblici (Regione Abruzzo, Camere di Commercio, Università) e le imprese attraverso il referente unico della rete dei DAQ del territorio regionale), capace di promuovere, attuare e sostenere processi di sviluppo e crescita del settore agroalimentare regionale attraverso il Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”;
- b) nella partecipazione effettiva allo sviluppo del settore agroalimentare attraverso un sistema integrato, che comporta apporto di capacità, competenze e visioni da mettere a valore comune in processi di crescita delle produzioni di qualità certificata, intese come espressione del territorio affinché le attività agricole e agroalimentari risultino di traino e promuovano lo sviluppo integrato del territorio nelle componenti afferenti all’agricoltura, al turismo, alla ricerca, all’innovazione e alla diffusione della sua conoscenza;
- c) nella valorizzazione e massima estensione delle produzioni recanti il Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” che rappresentano un fattore strategico per l’accesso ai mercati nazionali e internazionali, attraverso il reciproco sostegno ai produttori dal piccolo al grande, chiamati insieme a fare sistema.

1. Gli **obiettivi specifici** del presente accordo risiedono:

- a) nella promozione del “compro abruzzese” di cui all’articolo 2, comma 7, della LR. 9/2020, da realizzare attraverso la estensione delle produzioni di qualità recanti il Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” anche attraverso il supporto dei Distretti Agroalimentari di Qualità del territorio regionale;
- b) nella animazione, da realizzare attraverso le Camere di Commercio e la rete dei Distretti Agroalimentari di qualità, della piattaforma regionale per il tracciamento dei prodotti mediante l’utilizzo della tecnologia della *blockchain*, per l’implementazione della stessa;
- c) nel sostegno all’attivazione di un sistema territoriale unitario di promozione dell’Abruzzo;

- d) nella promozione dei processi per la realizzazione di investimenti compartecipati nel settore agroalimentare e accesso a Bandi e finanziamenti ministeriali ed europei;
- e) nell'incentivare la piena integrazione delle attività delle differenti filiere;
- f) nella valorizzazione del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", stimolando la qualità e la tracciabilità delle produzioni;
- g) nel favorire parità di accesso alle risorse e ai finanziamenti alle piccole, medie e grandi imprese del settore agroalimentare che concorrono allo sviluppo del territorio regionale;
- h) nel sostegno alla ricerca che garantisce la diffusione dei risultati stimolando l'innovazione dei processi, delle produzioni e dei prodotti;
- i) nella promozione delle produzioni e nella loro valorizzazione attraverso azioni di comunicazione e di animazione;
- j) nel garantire la sicurezza alimentare e nel favorire azioni che diminuiscano l'impatto ambientale delle produzioni;
- k) nella riduzione dello spreco alimentare e nella salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale, sostenendo il tessuto economico, la coesione e l'inclusione sociale delle aree interne nonché favorendo l'integrazione di micro-attività artigianali caratterizzate da prossimità in ambito agroalimentare;
- l) nel potenziare il comparto agroalimentare anche attraverso interventi che possano stimolare l'attivazione di nuovi posti di lavoro;
- m) nella messa a valore delle emergenze ambientali e monumentali, della cultura e dei saperi locali;
- n) nella realizzazione di un laboratorio di buone pratiche, investendo sull'economia circolare in attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, anche in sinergia con altri Programmi attuati dalla Regione Abruzzo.

ART. 3 – ADESIONE ALL'ACCORDO DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO E LE UNIVERSITA'

1. Entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di cui al presente accordo, finalizzato a formalizzare un partenariato pubblico/privato, il Dipartimento Agricoltura, attraverso il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, cura la pubblicazione degli Avvisi di manifestazione di interesse, di cui agli **Allegati A e B** costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Gli Avvisi di manifestazione di interesse sono finalizzati a formalizzare l'adesione, da parte delle Camere di Commercio e delle Università del territorio regionale, al presente Accordo che viene sottoscritto dalle parti dopo la conclusione del procedimento finalizzato ad individuare gli Enti cui è destinato.
3. Il Dipartimento Agricoltura, per il tramite del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, acquisite le manifestazioni di interesse pervenute, comunica agli Enti interessati la conclusione del procedimento ai fini della successiva sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 4 RUOLO DEI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO E REFERENTI DELLE PARTI

1. La Regione Abruzzo, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, dà attuazione a quanto previsto dalle disposizioni normative ed amministrative citate nella premessa del presente Accordo, per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e per lo

sviluppo economico del territorio regionale, anche con riferimento alla programmazione dei fondi relativi al periodo 2021/2027.

2. Le Camere di Commercio, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, svolgono attività promozionali per il sostegno alle imprese appartenenti ai distretti agroalimentari di qualità, nell'ottica dello sviluppo dell'economia locale e per la migliore conoscenza delle peculiarità della realtà socio-economica di riferimento.
3. Le Università, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, assicurano il necessario supporto tecnico-scientifico per l'attuazione dello stesso e collaborano, in particolare, alla predisposizione dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 5 della L.R. n. 6/2012.
4. Le parti che sottoscrivono il presente Accordo, ai fini della migliore attuazione dello stesso, individuano propri referenti, secondo quanto di seguito stabilito:
 - a) I referenti della Regione Abruzzo sono il Direttore pro-tempore del Dipartimento e il Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità;
 - b) I DAQ, per il tramite della propria Rete di imprese, designano un proprio referente titolato ad esprimere la posizione della Rete medesima e ad assumere i necessari impegni;
 - c) Le Camere di Commercio e le Università individuano propri referenti titolati ad impegnare gli Enti verso l'esterno.
5. I referenti delle parti che sottoscrivono il presente Accordo costituiscono il Comitato di pilotaggio dell'Accordo medesimo (di seguito Comitato di Pilotaggio).
6. Al Comitato di Pilotaggio partecipa l'Assessore regionale con delega all'Agricoltura in ragione della particolare rilevanza degli argomenti da trattare.
7. Il Comitato di Pilotaggio è convocato dalla Regione Abruzzo, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, anche su richiesta di una delle parti che ha sottoscritto l'Accordo.
8. Il Comitato di Pilotaggio si riunisce almeno due volte l'anno.
9. Le attività poste in essere dal Comitato di pilotaggio sono rese conoscibili sul sito della Regione Abruzzo – Giunta regionale, nella specifica sezione, nonché nei siti delle parti che hanno sottoscritto l'Accordo, ai fini della migliore fruizione, in particolare, dei risultati conseguiti e delle iniziative assunte.
10. Il Comitato di Pilotaggio organizza, altresì, giornate di animazione sul territorio regionale, al fine di assicurare la conoscibilità delle iniziative assunte e al fine di trarre spunti per il migliore conseguimento degli obiettivi perseguiti, secondo un approccio bottom-up, anche con riferimento alla programmazione dei fondi UE del periodo 2021/2027.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO ATTRAVERSO PROGRAMMI ANNUALI

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, il Comitato di Pilotaggio, con la partecipazione dell'Assessore regionale con delega all'Agricoltura, definisce annualmente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il programma delle attività e delle iniziative che intende porre in essere nell'annualità di riferimento, sulla base di quanto previsto dal presente Accordo.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Comitato di Pilotaggio e recepito dagli enti/soggetti sottoscrittori.
3. Il programma di cui al comma 1 può essere aggiornato entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Comitato di Pilotaggio approva il report delle attività e delle iniziative assunte nell'anno precedente, che evidenzia gli output ed i risultati

conseguiti e assicura la conoscibilità dello stesso secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 9.

5. Ai fini della predisposizione del programma e dei relativi aggiornamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché del report di cui al comma 4, il Dipartimento Agricoltura si avvale del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità.

Art. 6 - OBBLIGO DELLE PARTI

1. Le parti del presente accordo assumono i seguenti impegni:
 - a) mettono a disposizione il personale, le attrezzature e i locali per l'attuazione delle iniziative inserite nel Programma di cui all'articolo 5;
 - b) destinano annualmente specifiche risorse finanziarie, quantificate nel programma annuale di cui all'articolo 5 e per l'attuazione dello stesso, la cui copertura è indicata nei correlati provvedimenti; è assicurato a riguardo, da parte della Regione, delle Camere di Commercio e delle Università, il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e in materia di contratti pubblici;
 - c) partecipano attivamente al Comitato di Pilotaggio e svolgono, per quanto di competenza, le attività indicate nel Programma di cui all'articolo 5;
 - d) formulano proposte e si fanno parte attiva per qualsiasi iniziativa che dia particolare rilievo alle azioni da porre in essere;
 - e) favoriscono l'aggregazione e l'approccio bottom-up nello svolgimento delle attività di competenza;
 - f) si impegnano a partecipare, anche in forma congiunta, a bandi o iniziative simili per l'accesso a risorse pubbliche, assicurando, per quanto di competenza, la quota di cofinanziamento se richiesta.

Art. 6 - ONERI FINANZIARI

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal Programma di cui all'articolo 4 è indicata nei provvedimenti di recepimento del Programma stesso ovvero in quelli attuativi.

Art. 7- DURATA DELL'ACCORDO ED EVENTUALE RINNOVO

1. Il presente Accordo ha una durata fino al 31/12/2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, per tre anni, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto sei mesi prima dalla scadenza. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, con un preavviso di sei mesi.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli atti attuativi, in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 - CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente Accordo non è soggetto ad obbligo di registrazione secondo quanto stabilito dall'allegato B al DPR 634/1972; è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72.

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE

VICEPRESIDENTE GIUNTA REGIONALE CON DELEGA ALL'AGRICOLTURA

.....

RETE IMPRESE DISTRETTI AGROALIMENTARI QUALITA'

.....

CAMERA DI COMMERCIO DI.....

.....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI.....

.....

Allegato A

Al Dipartimento Agricoltura
Via Catullo, 17 Pescara
dpd@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'adesione all'accordo per la formalizzazione di un partenariato pubblico/privato tra regione Abruzzo, le Camere di commercio, le Università del territorio abruzzese ed i Distretti Agroalimentari del territorio regionale.

Visti:

- La deliberazione di Giunta regionale recante: ".....";
-

Il sottoscritto....., nato
a.....il.....

in qualità di **legale rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura** di.....chiede di aderire all'Accordo per la formalizzazione del partenariato di cui in oggetto, tenuto conto di quanto previsto dallo schema approvato con la DGR.....

Luogo e Data

.....
Firmato digitalmente

Allegato B

Al Dipartimento Agricoltura
Via Catullo, 17 Pescara
dpd@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'adesione all'accordo per la formalizzazione di un partenariato pubblico/privato tra regione Abruzzo, le Camere di commercio, le Università del territorio abruzzese ed i Distretti Agroalimentari del territorio regionale.

Visti:

- La deliberazione di Giunta regionale recante: "";
-

Il sottoscritto....., nato
a.....il.....

in qualità di **legale rappresentante dell'Università degli Studi** di.....chiede di aderire all'Accordo per la formalizzazione del partenariato di cui in oggetto, tenuto conto di quanto previsto dallo schema approvato con la DGR.....

Luogo e Data

.....
Firmato digitalmente